



Incarto n.
OA.99.00072

Locarno
23 giugno 1999

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna
avv. Gianfranco Franscini

assistito dal segretario assessore,
vista la petizione promossa in data 7 maggio 1999 da

[REDACTED]
rappr. da: avv. [REDACTED]

contro

chiedente il divorzio e l'omologazione della convenzione sulle relative conseguenze accessorie;

domande alle quali ha aderito la convenuta con risposta 23 maggio u.s.;

sentite le parti all'udienza di dibattimento finale del 23 c.m.;

considerato che le parti, il marito cittadino svizzero e la moglie cittadina [REDACTED], si sposarono in data 28 giugno 1995 davanti all'Ufficiale di stato civile del Comune di [REDACTED] e che dal loro matrimonio è nata la figlia [REDACTED]

che la competenza di questo Giudice e l'applicabilità del diritto svizzero risultano dagli art. 59 lett. b e 61 cpv. 1 LDIP;

che con l'azione in esame le parti allegano che le loro relazioni sono ormai talmente turbate e scosse da rendere impossibile la continuazione della vita in comune;

che in effetti questo Giudice ha potuto convincersi che il loro dissidio è oggettivamente grave e che un'unione spirituale e materiale tra le parti non può più essere ripresa, per modo che si giustifica l'accoglimento della domanda di divorzio in applicazione dell'art. 142 CCS;

che per quanto concerne le conseguenze accessorie del divorzio, le parti hanno stipulato una convenzione il 28 aprile 1999 (doc. A), che può essere omologata;

richiamati

gli art. 142 e 158 cifra 5 CCS; 148 CPC; la TOA e la LTG,

pronuncia

1. La petizione è accolta.
Il matrimonio celebrato a [redacted] il 28 giugno 1995 tra [redacted] attinente di [redacted] nato a Locarno il [redacted] figlio di [redacted] e di [redacted] e [redacted] nata [redacted] cittadina [redacted], nata a [redacted] il [redacted] figlia di [redacted] e di [redacted] n. [redacted] è sciolto per divorzio.
2. La figlia [redacted] è affidata alla madre con l'esercizio dell'autorità parentale, riservato al padre il diritto di visita.
3. E' omologata la **convenzione** sulle conseguenze accessorie del divorzio, stipulata tra le parti il 28 aprile 1999 e allegata a questa sentenza, di cui costituisce parte integrante.
4. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 820.-- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
5. Notificazione alle parti e al Ministero Pubbico, Lugano.

Tosto cresciuta in giudicato, comunicazione alla Direzione cantonale dello stato civile, Bellinzona, e alla Delegazione tutoria di [redacted]

PRETUR DI LOCARNO - CAMPAGNA

La presente sentenza è cresciuta in giudicato il 14 luglio '99

Locarno 20 settembre '99

p. Il Segr. assessore



Il Pretore

[Handwritten signature]



Il Segr. assessore

[Handwritten signature]

Allegato convenzione.

PRETURA di Locarno-Campagna
23 GIU. 1999
Sp. [redacted] INTIMAZIONE



A

CONVENZIONE SULLE CONSEGUENZE ACCESSORIE AL DIVORZIO

PRETURA DI LOCARNO-CAMPAGNA PRODOTTO IL - 7 MAG. 1999 INCARTO No. <u>OA 99 32</u> DOCUMENTO <u>A</u>
--

Tra le parti:

[REDACTED]

e

[REDACTED]

premesse che:

- le parti hanno contratto matrimonio in data 28.6.1995 dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile di [REDACTED]
- dall'unione è nata la figlia [REDACTED] in data [REDACTED]
- i rapporti tra le parti sono andati nel tempo deteriorandosi al punto che non si possa più ragionevolmente pretendere da esse la continuazione dell'unione coniugale;
- conseguentemente a tale situazione le parti vivono separate dal mese di aprile 1999, avendo entrambe costituito domicilio proprio l'una indipendentemente dall'altra;
- in data 8.4.1999 il signor [REDACTED] ha presentato al Pretore di Locarno-Campagna un'istanza per tentativo di conciliazione ex art. 421 CPC che sarà discussa in data 6.5.1999 ed avrà senz'altro esito negativo (inc. no. DI.99.119);

[REDACTED]

[Handwritten signature] 

- non è a tutt'oggi intervenuta tra le parti riappacificazione alcuna ed esse hanno raggiunto il convincimento dell'ineluttabilità della turbativa del vincolo coniugale al punto che l'unica soluzione ragionevole appare ormai la richiesta di divorzio;

tutto ciò premesso, ritenuta la necessità di regolare le conseguenze accessorie al divorzio che entrambe le parti postulano, riconoscendo il grave turbamento dell'unione coniugale e dispensando nel contempo il Giudice dalla ricerca di qualsiasi colpa nella disunione a carico dell'uno o dell'altro coniuge,

si conviene:

1. La figlia [redacted] affidata per cura ed educazione alla madre signora [redacted] la quale sola eserciterà l'autorità parentale; il padre signor [redacted] verrà consultato ogni qualvolta si presentasse la necessità di decidere situazioni importanti riguardanti la vita della figlia, segnatamente per questioni di salute, educative, scolastiche, professionali od altro.
2. Al padre signor [redacted] è riconosciuto il più ampio diritto di visita da concordarsi direttamente tra le parti, ritenuto che il padre potrà avere con sé la figlia almeno un fine settimana ogni due settimane, dal venerdì ore 18.00 alla domenica sera alle ore 20.00 ed un giorno almeno infrasettimanalmente, di preferenza il mercoledì con il pernottamento, oltre ad una settimana alternativamente a Natale e Pasqua, la prima volta a Natale 1999 e tre settimane nel corso delle vacanze estive.
3. In considerazione della situazione economica precaria del padre nonché del fatto che questi si impegna a gestire un diritto di visita allargato rispetto a quanto generalmente ritenuto, a titolo di contributo alimentare per la figlia [redacted] il signor [redacted] verserà alla signora [redacted] anticipatamente entro il 5 di ogni mese, l'importo di fr. 350.- fino al compimento del 6. anno di età, di fr. 450.- dal 7. al 12., di fr. 600.- dal 13. al 16. e di fr. 700.- in seguito e fino alla maggiore età ed anche oltre nel caso in cui la figlia non avesse a quel tempo ancora terminato la formazione scolastica o professionale.

L'assegno familiare di base per la figlia è compreso negli importi di cui sopra e verrà percepito direttamente dalla madre, eventualmente ripagato dal padre.

Alla madre pertoccheranno inoltre integralmente gli assegni di prima infanzia ed integrativi.

L'importo mensile di contributo alimentare non verrà pagato nel caso in cui il padre esercitasse effettivamente il diritto di visita estivo nel corso di tre settimane, anche non consecutivamente.

Il padre inoltre contribuirà alle spese straordinarie per la figlia (salute, formazione o altro) in ragione di $\frac{1}{2}$. Per il caso di disaccordo su tale contributo straordinario deciderà il Pretore a semplice istanza di parte, secondo la procedura prevista all'art. 425 seg. CPC.

4. I suddetti importi sono ancorati all'indice nazionale dei prezzi al consumo e saranno adeguati all'inizio di ogni anno, la prima volta con il mese di gennaio 2000 ma soltanto ogni qualvolta si sarà verificato uno scatto di 5 punti (maggio 1993 = 100); indice base è quello del mese di gennaio 1999.
5. Le parti non pretendono il versamento di contributi alimentari l'una nei confronti dell'altra essendo esse in grado di provvedere al proprio personale mantenimento.
6. Mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione coniugale sono già stati equamente divisi tra le parti al momento della separazione di fatto.
7. Le parti si danno atto che le vetture [redacted] e [redacted] targate TI [redacted] sono di esclusiva proprietà del signor [redacted] mentre la vettura [redacted] targata TI [redacted] è di esclusiva proprietà della signora [redacted].
8. Le parti provvederanno al più presto, per quanto non già eventualmente fatto, a chiedere tassazioni separate all'autorità competente; le parti pagheranno personalmente [redacted]



mente gli oneri di imposta a far tempo dalla data del fallimento del tentativo di conciliazione.

9. Eventuali debiti ancora aperti ed a carico dell'unione coniugale verranno ripagati dalle parti ½ ciascuna.
10. Le parti si danno atto, con quanto precede, di nulla più vantare nei confronti l'una dell'altra. Esse chiedono che il Giudice abbia a pronunciare il divorzio giusta il disposto di cui all'art. 142 CCS.
11. Spese e tasse di giustizia saranno a carico delle parti ½ ciascuno, ripetibili compensate.

La signora [redacted] assumerà ogni spesa necessaria per la delibazione della sentenza svizzera di divorzio in [redacted]

-
12. La presente convenzione, che entra immediatamente in vigore tra le parti, verrà prodotta al Pretore di Locarno-Campagna, per l'omologazione giusta l'art. 158 cpv. 5 CCS a cura del signor [redacted] in uno con la petizione di divorzio, alla quale la signora [redacted] aderirà.

[redacted], 28 - aprile - 1999

[redacted signature]

[redacted signature]



[Handwritten signature]

[redacted signature]